

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Centa Vittore** e **Furlan Gian Franco**.

OGGETTO: Concessione in uso malga Neva Prima con annessa Nevetta: sospensione del vincolo di uso civico ex art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Imèr è proprietario della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 di data 26.03.2018 la malga Neva Prima, con annessa Nevetta, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli, è stata concessa in uso all'Azienda Agricola Rigatti Girolamo con sede in Costermano (VR) per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto con termine finale il 16.04.2024.

Dato atto che il contratto in essere è ormai in scadenza.

Considerato che sulle predette aree si rende opportuno continuare a garantire la pratica del pascolo, ciò al fine del mantenimento dei terreni, nel delicato equilibrio delle aree montane finalizzato alla valorizzazione del patrimonio agricolo, che altrimenti rimarrebbero incolti e abbandonati. Il mantenimento delle aree a prato ha infatti lo scopo di evitare la forestazione delle aree, esigenza necessaria per un ecosistema rispettoso del paesaggio.

Vista la nota di data 11.12.2023 dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), con la quale è stata comunicata l'importanza di perfezionare la sottoscrizione dei contratti di affitto dei fondi agricoli o delle autorizzazioni per il loro utilizzo entro un termine congruo e comunque non successivo al 15 maggio 2024, affinché l'agricoltore ne possa avere formale disponibilità e possa procedere ad inserire le stesse nelle istanze per ottenere i benefici previsti dalla politica agricola comune per la campagna 2024.

Ritenuto, quindi, doveroso avviare la nuova procedura di assegnazione della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli, per la durata di sei stagioni d'alpeggio (2024-2029) decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso, onde assicurare il mantenimento in buono stato del patrimonio comunale nonché assicurare la sopravvivenza dell'alpeggio quale pratica inscindibile della valorizzazione delle tradizioni e della cultura montana.

Richiamate, allo scopo, le disposizioni provinciali in materia e, in particolare la Deliberazione G.P. n. 731 dd. 06.05.2015, con la quale sono stati approvati lo schema tipo di disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani e le linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché i criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa da utilizzare per l'affidamento in concessione dei beni medesimi, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della L.P. n° 23/1990.

Ricordato che l'art. 2, comma 1, della L.P. 6/2005 stabilisce espressamente che: *“L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico(...) spettano, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare i cui componenti, di seguito denominati aventi diritto, siano residenti nella frazione o nel comune”*.

Evidenziato che i soli bisogni del nucleo familiare costituiscono il criterio normativo per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni di uso civico anche in vista

della tutela delle generazioni future le cui aspettative non debbono essere pregiudicate da utilizzazioni attuali eccedenti i bisogni.

Preso atto che la malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e le relative aree a pascolo, sono soggette a vincolo di uso civico, di cui alla L.P. 14.06.2005 n. 6 e relativo regolamento di esecuzione nonché della legge 16.06.1927 n. 1766.

Viste le disposizioni contenute nell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 nr. 6, che testualmente recita: *“l'Amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali (...)”* e che *“Per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale, da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione più rappresentativa delle ASUC”*.

Valutata la necessità di sospendere il vincolo di uso civico prima di procedere alla concessione in uso della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli, per tutto il periodo di durata della concessione, che verrà fissata in 6 stagioni d'alpeggio (2024-2029) ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 6/2005.

Richiamato l'art. 11 co 3 lett c) dello Statuto comunale, laddove si prevede espressamente che *“Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico”*.

Ritenuto opportuno, quindi, sospendere durante il periodo di gestione della struttura comunale il diritto di uso civico, per garantire l'esercizio del pascolo del bestiame del gestore della struttura.

Ritenuto, altresì, di demandare alla Giunta comunale le relative modalità di affidamento del compendio pastorale di cui trattasi.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.06.2005 nr. 6 per l'esecuzione di atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ai nove anni non è necessaria l'autorizzazione del competente servizio provinciale.

Precisato che i proventi derivanti dalla concessione in uso delle strutture, saranno destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico. Eventuali eccedenze saranno impiegate in conformità all'art. 10, comma 1, della L.P. 14.06.2005 nr. 6.

Aperta la discussione di cui si fa rimando nel verbale di seduta.

Visti:

- la L.P. 14.06.2005 nr. 6, recante “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico” e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 nr. 6-59/Leg.;
- le linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative infrastrutture e per la redazione dello schema contrattuale, emanate dalla Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della G.P. n. 731 dd. 06.05.2015;
- il Regolamento dei Beni di uso civico visto lo statuto comunale che riserva alla competenza del consiglio comunale i provvedimenti di variazione, sospensione ed estinzione del diritto di uso civico;
- il Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr.2;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto d'uso civico;
- la deliberazione consiliare n. 37 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026, il Bilancio di previsione 2024/2026 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2024/2026.

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, in relazione alle sue competenze, espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, stante la necessità di procedere nell'immediato all'attivazione della procedura per la concessione in uso.

Con voti favorevoli nr. 13, astenuti nr. 0 e contrari nr. 0, espressi per alzata di mano, su nr. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, ex art.15 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico” e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 06.04.2006 n. 6 -59/Leg, la sospensione del diritto di uso civico gravante sulle strutture comunali della malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e sul relativo pascolo, costituiti dalle seguenti realtà:
 - p.ed. 1539 e 653 in C.C. Transacqua (TN);
 - pp.ff. 2486 - 2487/1 - 2487/2 - 2487/3 – 2488/1 – 2488/2 – 2488/3 – 2488/4 in C.C. Transacqua
 - pp.ff. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 – 6 - 7 – 8 e 78 – Foglio 9 in C.C. Cesiomaggiore (BL).
2. Di precisare che il diritto di uso civico sui beni oggetto di concessione (malga Neva Prima, con annessa Nevetta, e relative aree a pascolo) viene sospeso per tutta l'intera durata della nuova concessione in uso stabilita in sei stagioni d'alpeggio (2024-2029), ai sensi dell'art. 15 della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm. e comunque decorrenti dalla data di sottoscrizione della nuova concessione in uso.
3. Di demandare alla Giunta comunale le relative modalità di affidamento del compendio pastorale di cui trattasi.
4. Di prendere atto che per la sospensione di uso civico inferiore ai nove anni non è richiesta l'autorizzazione da parte del competente servizio provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.P. 15.06.2005, n. 6 e ss.mm.
5. Di destinare i proventi derivanti dal canone di concessione in uso alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico e in conformità con quanto disposto all'art. 10, comma 1, della L.P. 14.06.2005 nr. 6.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 immediatamente eseguibile ex art. 185, co 4, del Codice degli Enti locali approvato con L.R.

03/5/2018 nr. 2, stante la necessità di procedere nell'immediato all'attivazione della procedura per la concessione in uso.

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Depaoli dott.ssa Francesca

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Bettega Camillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).